



FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55
e-mail: ftc@football.ch

Sezione Arbitrale FTC

Regolamento amministrativo della Sezione Arbitrale FTC

edizione 2011

1. Scopo e validità

- ¹ Questo regolamento, emanato dalla Direzione della Sezione arbitrale (DSA) sulla base dell'art. 13 degli Statuti della FTC e approvato dal Comitato FTC, definisce l'organizzazione e le diverse competenze interne alla sezione stessa, nonché i diversi processi decisionali e operativi. Esso persegue lo scopo di permettere un lavoro razionale ed efficiente nell'adempimento dei compiti assegnati alla sezione dagli statuti FTC, rispettivamente dalle disposizioni specifiche del settore arbitrale emanate dall'ASF.
- ² Per quanto non esplicitamente qui esposto valgono le "regole generali per i processi decisionali" emanate dal Comitato.

2. Struttura

- ¹ La Sezione arbitrale è composta dalla Direzione, dai quadri (istruttori ASF, ispettori ASF, ispettori e consiglieri FTC) e dagli arbitri attivi¹.
- ² L'organo direttivo della Sezione arbitrale è la Direzione (DSA).
- ³ La sezione è organizzata in cinque dicasteri:
 - Dicastero Impiego
 - Dicastero Formazione di base e dei talenti
 - Dicastero Formazione continua
 - Dicastero Consulenza
 - Dicastero Disciplina
 - Dicastero Pubbliche relazioni
- ⁴ Ogni Dicastero è coordinato da un capo dicastero al quale sono affiancati uno o più membri della DSA.
- ⁵ Il sito della FTC è l'organo di informazione ufficiale della DSA. Le comunicazioni ufficiali, il programma dei corsi e la documentazione tecnica sono aggiornati regolarmente. Una newsletter sui temi di interesse generale è trasmessa periodicamente ad arbitri, dirigenti e società.
- ⁶ Le attività di tipo amministrativo sono di regola svolte da un membro della DSA con funzione di segretario e dal segretariato della FTC. I singoli capi dicastero possono curare direttamente gli aspetti amministrativi di loro competenza.

¹ Se non specificato diversamente, per "arbitro" si intendono le funzioni di arbitro e di arbitro assistente.



- ⁷ La tenuta dell'archivio delle informazioni sull'attività arbitrale (convocazioni, presenze ai corsi, decisioni) è informatizzata ed affidata al segretariato FTC. Per ogni arbitro sono previsti l'allestimento e l'aggiornamento di una cartella informatica, contenente i dati essenziali dell'attività arbitrale, della frequenza ai corsi, delle sanzioni e della corrispondenza con la DSA. I dati sono custoditi con la massima riservatezza.

3. Direzione / Settore dell'attività arbitrale

3.1. Composizione e competenze della Direzione

- ¹ La Direzione (DSA) è composta dal presidente (preposto regionale all'arbitraggio²), dal vice presidente e da un numero minimo di 5 membri. Il presidente è designato dal Comitato della FTC. Gli altri membri della DSA sono proposti dal presidente per l'avallo del Comitato FTC.
- ² La direzione decide collegialmente l'attribuzione delle competenze operative dei singoli membri, ne verifica l'attività, discute e approva le loro proposte. Un membro della DSA assume anche la funzione di segretario. Nello svolgimento dei suoi compiti, la DSA è vincolata alla politica definita dal Comitato FTC.
- ³ La designazione di collaboratori e l'assegnazione di compiti permanenti o saltuari direttamente connessi con lo svolgimento delle attività della sezione spetta esclusivamente alla direzione.
- ⁴ La Direzione ha i seguenti compiti:
- a* sorvegliare l'attività ed il comportamento di arbitri, istruttori, ispettori, consiglieri e consulenti impiegati nella regione, provvedere alla loro formazione e garantire loro il necessario sostegno;
 - b* promuovere il reclutamento di nuovi arbitri in particolare tramite i club affiliati ed agli organi tecnici della FTC;
 - c* determinare la qualifica di ogni arbitro ed istruttore-ispettore, secondo le categorie regionali e formulare le proposte di promozione in base alle disposizioni dell'ASF;
 - d* emanare le direttive tecniche ed amministrative, adottare le modifiche di regole e regolamenti ed occuparsi delle relazioni con l'ASF;
 - e* collaborare con l'ASA sezione Ticino in base al rispettivo mandato.
- ⁵ Gli atti ufficiali che riguardano decisioni assunte dalla DSA sono emessi con la firma del presidente della DSA e del segretario della FTC, in applicazione delle norme statutarie.

3.2. Il presidente

- ¹ È responsabile della Sezione arbitrale, dirige le riunioni della DSA, veglia al buon funzionamento dei singoli dicasteri, verifica l'attività dei collaboratori, allestisce il budget annuale.
- ² Sorveglia l'andamento finanziario della DSA, il preventivo di spesa per l'istruzione, per le ispezioni e per ogni altro compito, verifica i consuntivi e presenta i resoconti finanziari al Comitato FTC. Dà il suo preavviso sulla sostenibilità finanziaria di proposte avanzate dai membri della DSA. Presenta le proposte decise dalla DSA che prevedono costi straordinari al Comitato FTC per l'approvazione.

² Il presidente DSA riveste la funzione di "preposto regionale all'arbitraggio" nei confronti della CA-ASF (Dipartimento Tecnico ASF – Servizio arbitri) e del Servizio Leghe Inferiori ASF.



- ³ Propone o esamina proposte all'intenzione della DSA in relazione alle promozioni ed alle retrocessioni di qualifica di arbitri.
- ⁴ È responsabile dei quadri (istruttori ed ispettori), pianifica l'istruzione e verifica il loro impiego nella formazione e nelle ispezioni. Propone candidati al corso di formazione per istruttori dell'ASF. Veglia alla regolare disponibilità di istruttori ASF, ispettori ASF e ispettori/consiglieri FTC sull'arco della stagione, in base alle disposizioni ASF³ e secondo i principi del contingentamento arbitri per club⁴.
- ⁵ È il rappresentante della DSA in seno al Comitato FTC e partecipa alle riunioni del Servizio Leghe Inferiori ASF nella funzione di preposto all'arbitraggio.
- ⁶ In assenza del presidente, il vice presidente lo sostituisce in tutte le sue mansioni sia nei confronti del Comitato FTC che verso l'ASF.

3.3. Il convocatore

- ¹ Designa gli arbitri e gli arbitri assistenti per le gare FTC e per le gare organizzate dall'ASF delle quali ha competenza.
- ² Emanava direttive specifiche relative alle convocazioni per le gare ufficiali, per le gare amichevoli e per i tornei, alle quali gli arbitri devono attenersi scrupolosamente⁵.

3.4. Sedute della DSA

- ¹ Sono convocate dal presidente o dalla maggioranza dei membri.
- ² Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità decide il voto del presidente. Le deliberazioni sono valide solo se prese alla presenza della maggioranza dei membri.
- ³ Valgono peraltro le disposizioni degli Statuti FTC circa la ricusa e l'astensione.
- ⁴ Per ogni riunione della DSA e dei Dicasteri è prevista una diaria ed un'indennità di trasferta, secondo le disposizioni del Comitato FTC.

3.5. Verbale e informazioni

- ¹ Per ogni seduta deve essere redatto il verbale contenente le decisioni adottate. Copia del verbale deve essere trasmessa ai membri della DSA, al segretario FTC, al presidente della FTC e alla CA-ASF.
- ² Le persone toccate da decisioni della direzione della sezione sono informate secondo le modalità previste dai regolamenti applicabili nel caso concreto.
- ³ Informazioni ufficiali dirette a terzi devono essere concordate con il Comitato FTC.

4. Gli Arbitri

4.1. L'attività degli arbitri

- ¹ L'attività di arbitro è disciplinata dalle Regole di gioco ufficiali, dal Regolamento di gioco ASF, dal Promemoria ASF/FTC pubblicato all'inizio di ogni stagione, dalle disposizioni ufficiali emanate dall'ASF, dalla CA-ASF e dalla FTC per il tramite della DSA, nonché dal Regolamento per Arbitri ed Arbitri assistenti (RAAS).

³ "Regolamento per istruttori e ispettori degli arbitri" (RIIA), ed. 2001

⁴ "Regolamento FTC per il contingentamento delle squadre in rapporto al numero degli arbitri", ed. 1998

⁵ Si vedano le "Direttive per le convocazioni" e le "Disposizioni per le partite di preparazione", ed. 2011



- 2 Nello svolgimento dell'attività arbitrale, sono applicati i seguenti limiti di età:
 - a iscrizione al corso debuttanti: età minima 15 anni compiuti; età massima 45 anni;
 - b fine attività: il limite è posto a 67 anni; a partire dall'età di 60 anni, ogni arbitro è tenuto a presentare a inizio stagione un attestato medico d'idoneità;
 - c inizio attività nelle categorie attivi e seniori/veterani: età minima 16 anni compiuti;
 - d categoria di 2.a lega: una promozione è possibile fino all'età massima di 40 anni; l'attività può essere svolta fino all'età massima di 50 anni.
- 3 La qualifica di ogni arbitro è stabilita dalla DSA su proposta del presidente, in base alle risultanze di ispezioni, questionari teorici e test fisici obbligatori.
- 4 La qualifica per la categoria di 2.a lega è subordinata allo svolgimento della formazione di base quale arbitro assistente e all'impiego in tale funzione per il periodo minimo di una stagione.
- 5 La DSA veglia all'attività arbitrale di ogni arbitro. Il presidente verifica, se del caso, le designazioni di singoli arbitri, disponendo cambiamenti o annullamenti di convocazioni in base alle valutazioni di ordine tecnico e/o disciplinare interne alla DSA.

4.2. Impiego degli arbitri

- 1 Ogni arbitro deve garantire una disponibilità regolare sull'arco della stagione. Il numero minimo d'impieghi previsto sull'arco di una stagione intera è di 12 gare. Sono conteggiate le gare di campionato e coppa sul piano regionale e/o nazionale, compresi gli impieghi come arbitro assistente. Sono pure conteggiate le gare ufficiali rinviate, con il cambio di designazione arbitrale per il recupero. Non sono per contro considerate le gare di preparazione e i tornei⁶.
- 2 In ragione di assenza prolungata per infortuni o malattia, oppure in caso di congedo, la quota annuale è calcolata in proporzione all'effettiva disponibilità.
- 3 L'impiego degli arbitri si fonda sui seguenti criteri:
 - a una partita per fine settimana (venerdì-lunedì); in totale al massimo due partite sull'arco di 7 giorni;
 - b una partita supplementare solo in caso di necessità (carenza di effettivo) o di sostituzione forzata;
 - c nel fine settimana, in ogni caso, al massimo 1 gara di attivi e 1 gara di allievi o seniori/veterani, oppure 1 gara allievi e 1 gara seniori/veterani;
 - d in nessun caso: due gare attivi su due giorni consecutivi;
 - e le gare di allievi di competizioni intercantonali o under sono parificate alle gare di attivi.
- 4 La disponibilità degli arbitri è disciplinata come segue:
 - a Il *desiderata* generale deve essere trasmesso per la sua approvazione alla DSA entro il 1° agosto di ogni stagione. Esso deve contenere tutte le informazioni utili ad allestire le convocazioni per le competizioni ufficiali e può essere in ogni tempo modificato in base a mutate disponibilità.
 - b Gli impegni professionali devono essere annunciati tempestivamente al convocatore (turni di lavoro, picchetto, cambiamenti d'orario ecc.), possibilmente con un mese d'anticipo rispetto al calendario ufficiale FTC.

⁶ Si veda il "Regolamento FTC per il contingentamento delle squadre in rapporto al numero degli arbitri", ed. 1998



- ⁵ Per le gare di preparazione, sono designati arbitri la cui categoria non può di regola essere inferiore a quella delle due squadre. Se un arbitro è contattato direttamente da una società, egli deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al convocatore.
- ⁶ Per i tornei autorizzati dalla FTC, sono designati arbitri la cui categoria corrisponde a quella delle squadre impegnate. Il convocatore indica il responsabile arbitri del torneo. Egli ha la funzione di allestire il piano delle convocazioni, di scegliere gli arbitri delle finali, di raccogliere ed allestire i rapporti in caso di eventi particolari (sanzioni disciplinari, comportamento scorretto delle squadre, protesti, assenze o ritardi di arbitri, ecc.).
- ⁷ L'insufficiente disponibilità all'arbitraggio, rilevata sull'arco di una o più stagioni e non accompagnata da giustificazioni accettabili, può essere motivo di stralcio ai sensi dell'art. 63 Statuti ASF.
- ⁸ Un arbitro può essere impiegato in qualità di giocatore o di allenatore in un club dell'ASF. Di regola egli non può fungere da arbitro nel gruppo di gioco in cui è impegnata la sua squadra. In casi particolarmente gravi, un arbitro che, come giocatore o allenatore, è oggetto di una sanzione disciplinare, può essere sospeso dalla DSA anche dall'attività arbitrale.

4.3. Doveri amministrativi

- ¹ La DSA ed il segretariato della FTC emanano all'inizio della stagione le disposizioni relative alle gare ufficiali. In particolare, gli arbitri:
 - ^a devono comunicare per telefono il risultato immediatamente dopo la partita;
 - ^b devono inviare il Rapporto di gara tramite posta A il giorno della gara, al più tardi il giorno successivo;
 - ^c in caso di mancato invio del Rapporto, oltre a giustificare tale inadempienza, essi sono tenuti a comunicare il risultato e le sanzioni disciplinari immediatamente alla FTC via fax o posta elettronica.
- ² Il segretariato della FTC può richiedere informazioni supplementari sullo svolgimento di una gara. L'arbitro ha il dovere di collaborare fattivamente.
- ³ La DSA emana direttive specifiche alla compilazione del Rapporto di gara e dei Rapporti complementari, oltre al formulario di Protesto.
- ⁴ La mancata o la parziale osservanza delle direttive amministrative comportano delle sanzioni disciplinari in particolare nei casi di recidiva.
- ⁵ Cambiamenti d'indirizzo postale o elettronico e di recapiti telefonici devono essere comunicati immediatamente al segretariato FTC.
- ⁶ Gli arbitri sono tenuti a conservare accuratamente la documentazione tecnica fornita dalla DSA, compresi il Promemoria d'inizio stagione e le direttive amministrative impartite ai corsi. Il sito ufficiale FTC offre la possibilità di consultare e scaricare gratuitamente tutta la documentazione necessaria all'attività arbitrale.
- ⁷ Lo smarrimento, l'incuria o il mancato aggiornamento del proprio materiale sono passibili di ammenda.
- ⁸ Nel caso di malattia, infortunio, impegno professionale o militare, la DSA può richiedere all'arbitro un certificato o attestato.

4.4. Congedi

- ¹ Gli arbitri possono richiedere un congedo per motivi professionali, di studio o di servizio militare, oppure in seguito a soste forzate per infortuni. Possono essere concessi al massimo due periodi di 6 mesi di congedo, sull'arco temporale di cinque anni.
- ² L'obbligo di frequentare i corsi di formazione continua è mantenuto anche nei periodi di congedo. La qualifica è pure mantenuta per il periodo di congedo.



- ³ Il rientro dal congedo avviene, per decisione della DSA, senza formalità oppure attraverso la frequenza del Corso di riqualifica.
- ⁴ L'inattività di un arbitro oltre i termini indicati al cpv. 1 è considerata come una rinuncia e comporta l'esclusione dall'elenco degli arbitri. L'arbitro può successivamente formulare richiesta di reintegrazione. La DSA decide a tal proposito sulla modalità di riqualifica, che può prevedere la frequenza del corso di formazione per debuttanti.

4.5. Società d'appartenenza

- ¹ All'inizio della loro attività arbitrale nella regione, ogni arbitro (il principio vale anche per gli istruttori) indica la propria società d'affiliazione. Il Responsabile arbitri di società è il referente dell'arbitro nei confronti del club.
- ² Una richiesta di cambiamento di società può avvenire al più tardi il 31 dicembre ed ha effetto a partire dal 1° luglio dell'anno successivo. La richiesta deve essere motivata. Un cambiamento immediato di affiliazione può essere concesso solo in caso di trasferimento in un'altra regione dell'ASF⁷.
- ³ L'elenco di arbitri e quadri arbitrali per il calcolo del contingente arbitrale, secondo il regolamento specifico della FTC⁸, deve essere approntato ogni stagione al 31 dicembre ed ha effetto dal 1° luglio dell'anno successivo per la nuova stagione. Esso è stabilito in base ai seguenti criteri:
 - ^a Impiego degli arbitri: ogni arbitro deve garantire il minimo di gare arbitrate secondo l'art. 4.2 cpv. 1 del presente Regolamento.
 - ^b Impiego degli istruttori, degli ispettori e dei consulenti: la disponibilità è stabilita secondo l'art. 3.2 cpv. 4 del presente Regolamento.
 - ^c Trasferimento a un'altra società:
 - se il trasferimento, effettuato secondo disposizioni entro il 31 dicembre, è dovuto a forza maggiore (cambiamento di regione di domicilio, minimo 50 km di distanza; problemi accertati tramite dichiarazione di controversie interne al club d'affiliazione; scioglimento del club; mancata iscrizione di squadre del club alla stagione in corso), la nuova affiliazione è indicata nell'elenco ufficiale al 31 dicembre della stagione in corso;
 - se il trasferimento non è dovuto a forza maggiore, la nuova affiliazione è indicata nell'elenco ufficiale allestito al 31 dicembre dell'anno successivo.

4.6. Comunicazioni agli arbitri e ai quadri

- ¹ Le convocazioni alle gare ufficiali (campionato, coppa, amichevoli, tornei) sono personali e comunicate tramite il sito ufficiale FTC ai segnalibri (pagine web) personali di ogni arbitro. In casi particolari, una convocazione può avvenire tramite comunicazione via posta elettronica.
- ² Le convocazioni ai corsi sono personali e comunicate tramite posta elettronica e nel sito ufficiale FTC ai segnalibri personali.
- ³ Ogni arbitro deve possedere un proprio indirizzo di posta elettronica. È eventualmente possibile far capo ad una persona di fiducia (collega, conoscente, membro del proprio club) per assicurarsi l'aggiornamento delle convocazioni e delle comunicazioni ufficiali.

⁷ "Regolamento Arbitri e Arbitri-Assistenti ASF", ed. 2001, artt. 23-25

⁸ "Regolamento FTC per il contingentamento delle squadre in rapporto al numero degli arbitri", ed. 1998



5. Settore dell'impiego

- ¹ Il capo Dicastero impiego:
 - ^a si occupa della pianificazione annuale delle ispezioni di arbitri ed assistenti arbitrali, in base agli orientamenti della DSA;
 - ^b provvede alla designazione degli ispettori ed emana le disposizioni al riguardo⁹;
 - ^c gestisce i rapporti d'ispezione, allestisce le statistiche ed i risultati, formula proposte per la qualifica dei singoli arbitri, informando puntualmente la DSA;
 - ^d è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione dei corsi di formazione e di formazione continua per gli ispettori operanti sul piano regionale.
- ² Gli ispettori sono suddivisi in tre gruppi, a seconda della loro qualifica (istruttori ASF, ispettori e consiglieri FTC), delle categorie di gioco e degli obiettivi d'ispezione.
- ³ Sono pure previste le ispezioni degli arbitri assistenti in gare di 2.a lega regionale effettuate di regola da ispettori con la formazione specifica relativa agli arbitri assistenti.
- ⁴ Le convocazioni delle ispezioni avvengono di regola la settimana precedente il turno di campionato. Gli ispettori sono tenuti a comunicare almeno un mese prima al capo dicastero le assenze programmate. I rapporti d'ispezione devono essere trasmessi entro la domenica sera del normale turno di campionato; per le gare infrasettimanali, entro il giorno successivo.
- ⁵ La pianificazione e la designazioni degli ispettori per il settore degli arbitri debuttanti può essere assegnata ad un collaboratore istruttore ASF.
- ⁶ La fatturazione delle indennità d'ispezione deve essere trasmessa per ogni mese di attività, entro il giorno 5 del mese successivo al presidente della DSA. L'indennità d'ispezione è stabilita dal Comitato FTC su proposta della DSA.

6. Settore della formazione

6.1. Generalità

- ¹ Il settore si occupa di tutte le attività della sezione relative alla formazione teorica e pratica di istruttori, ispettori, arbitri, assistenti arbitri, candidati arbitri, candidati talenti. La gestione delle attività di formazione è affidata ai Dicasteri della formazione e fa capo al corpo di istruttori ASF operanti in regione.
- ² Ogni istruttore ASF qualificato può essere impiegato in ogni corso di formazione previsto in ambito regionale.
- ³ Il presidente della DSA è responsabile dei quadri e veglia alla preparazione dei piani d'istruzione e della loro realizzazione. Coordina il lavoro degli istruttori secondo gli obiettivi fissati dalla DSA.
- ⁴ Il capo corsi sorveglia l'attività della formazione, in particolare riguardo a obiettivi e temi dei corsi. Coordina la pianificazione semestrale dei corsi tra i responsabili della formazione, verifica la realizzazione degli stessi e riferisce alla DSA sul raggiungimento degli obiettivi.
- ⁵ La pianificazione delle attività formative avviene di regola ogni semestre. Essa è presentata per l'avallo alla DSA entro il mese di maggio, per i corsi del semestre estate-autunno, rispettivamente entro novembre, per i corsi inverno-estate.
- ⁶ La presenza ai corsi è regolata dall'art. 6.14 del presente Regolamento.

⁹ "Disposizioni DSA-FTC per le ispezioni regionali degli arbitri e arbitri assistenti", ed. prevista 2011



- ⁷ L'organizzazione di ogni corso è coordinata dai rispettivi responsabili della formazione. Per la sistemazione logistica, la ricerca e la riservazione di sale e campi sportivi, la dotazione di apparecchi e strumenti didattici, la preparazione del materiale di lavoro, ecc., i responsabili si avvalgono della collaborazione del segretariato FTC. Quest'ultimo si occupa pure delle convocazioni, delle comunicazioni di assenza e delle liste dei partecipanti.

6.2. Formazione dei quadri

- ¹ Il presidente è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione dei corsi per gli istruttori. Egli organizza il Corso di approfondimento previsto ogni tre stagioni. Il corso ha la durata di un giorno intero.
- ² Il settore è disciplinato dal Regolamento per istruttori ed ispettori (RIIA, ed. 2001).

6.3. Formazione degli ispettori

- ¹ Il capo del Dicastero impiego è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione dei corsi per gli ispettori (vedi art. 5).

6.4. Formazione degli arbitri debuttanti

- ¹ Il capo del Dicastero formazione di base e talenti è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione dei corsi per i candidati arbitri (debuttanti), secondo le direttive per i corsi regionali della Lega Amatori (ed. 2006).
- ² Le condizioni di ammissione al corso di formazione di base per arbitri debuttanti (CFDeb), la sua organizzazione, le norme per la partecipazione e la riuscita del corso, i criteri di valutazione finale sono disciplinati dallo specifico Regolamento d'applicazione.

6.5. Formazione degli arbitri talenti

- ¹ Il capo del Dicastero formazione di base e talenti è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione dei corsi per gli arbitri inseriti nella speciale categoria di arbitri "talenti" nell'ambito del concetto ASF degli arbitri talenti e le rispettive disposizioni¹⁰.
- ² Per l'inizio di ogni nuova stagione, la DSA designa gli arbitri del contingente del gruppo talenti e ne dà comunicazione all'autorità arbitrale preposta.
- ³ Ogni stagione sono tenuti corsi ad hoc, in particolare le discussioni obbligatorie con un programma specifico per il gruppo talenti. La loro durata è di 3 ore. Il contenuto è in parte associato a quello delle normali discussioni obbligatorie (modifiche delle RG, direttive regionali). Inoltre sono previsti 2 test scritti e 2 test fisici.

6.6. Formazione degli arbitri assistenti

- ¹ La formazione degli arbitri assistenti è affidata alla Dicastero Formazione Continua. Può essere delegata ad un collaboratore istruttore ASF.
- ² È previsto ogni anno due corsi di formazione per nuovi arbitri assistenti in vista della loro designazione per le gare di 2.a lega regionale. I candidati devono avere di regola la qualifica di 5.a lega o, eccezionalmente, allievi A.
- ³ Sono previsti di regola due corsi di formazione continua per tutti gli arbitri assistenti formati e disponibili sia per le gare di 2.a lega regionale sia per le categorie immediatamente superiori, secondo le disposizioni ASF.
- ⁴ La mancata partecipazione al corso di formazione continua preclude l'impiego quale arbitro assistente.
- ⁵ I corsi regionali per arbitri assistenti hanno una durata di 3 ore.

¹⁰ Si vedano il "Concetto arbitri talenti ASF" e le "Esigenze a riguardo dei piani regionali per arbitri talenti", ed. 2008



6.7. Formazione continua degli arbitri

- ¹ I corsi e i test organizzati sono:
 - a* le Discussioni obbligatorie (autunno e primavera);
 - b* il Corso di approfondimento;
 - c* il Corso di perfezionamento;
 - d* il Corso di riqualifica;
 - e* i Test fisici obbligatori (autunno e primavera);
 - f* i Test fisici di richiamo (autunno e primavera).

6.8. Discussione obbligatoria

- ¹ Le Discussioni obbligatorie (DO) sono tenute nelle due sessioni (autunnale e primaverile) su più sedute, la cui durata è di 3 ore. È prevista una seduta di recupero. I temi sono stabiliti dalla CA-ASF (modifiche RG e approfondimenti tecnici su scala nazionale) e dalla DSA (aggiornamenti e revisioni tecniche, direttive) eventualmente in collaborazione con la FTC (direttive amministrative).
- ² Ogni arbitro, istruttore ed ispettore deve partecipare alle due discussioni organizzate, di cui almeno una nella regione (FTC). Le discussioni possono essere organizzate sotto forma di campo di studio per arbitri. Dall'obbligo di partecipazione sono esclusi gli arbitri del gruppo talenti, oltre agli arbitri che dipendono dalle leghe superiori.
- ³ La mancata partecipazione alle DO (seduta ordinaria o recupero) comporta di regola la sospensione dell'arbitro dall'attività arbitrale fino alla successiva sessione. La DO deve essere recuperata attraverso il Corso di riqualifica previsto almeno una settimana prima dell'inizio delle successive DO.

6.9. Test fisico, recupero, test di richiamo

- ¹ I contenuti ed i limiti del test sono stabiliti dalla CA-ASF¹¹.
- ² Il test è obbligatorio per gli arbitri con la qualifica di II e 12.a lega ed agli AA che operano in regione.
- ³ Il mancato superamento del test comporta la temporanea sospensione della qualifica nella categoria d'arbitraggio corrispondente ed il recupero del medesimo test fisico. L'arbitro può arbitrare partite in categorie per le quali non è obbligatorio il test di condizione fisica. Egli dovrà sottoporsi al successivo test di recupero.
- ⁴ Il test di richiamo è proposto a distanza dal test fisico ordinario quale incentivo o consolidamento della preparazione fisica degli arbitri. Esso è proposto agli arbitri di II e 12.a lega. La partecipazione non è obbligatoria ma auspicata e il risultato non influisce sulla qualifica.

6.10. Questionario teorico

- ¹ Il test ha valenza formativa ed è parte integrante dell'aggiornamento su Regole di gioco, Regolamento di gioco, Direttive tecniche ed amministrative.
- ² Un questionario è previsto ad ogni DO primaverile, eventualmente anche alla DO autunnale. Il risultato negativo del questionario comporta la frequenza obbligatoria al corso d'approfondimento e/o di perfezionamento.

¹¹ Si vedano le "Disposizioni per il test fisico di arbitri e arbitri assistenti", ed. 2001 e disposiz. DSA 2011



6.11. Corso di riqualifica

- ¹ È rivolto ad arbitri che mirano ad essere reintegrati nell'arbitraggio, dopo un periodo di congedo per motivi diversi. Il corso tratta i contenuti dell'ultima o delle ultime DO, alle quali l'arbitro non ha partecipato.
- ² La partecipazione al corso è vincolante per poter riprendere l'attività. L'arbitro è tenuto a frequentare inoltre la DO ordinaria prevista nello stesso periodo.
- ³ Gli arbitri che non hanno preso parte a una o a entrambe le DO precedenti, hanno l'obbligo di partecipazione, pena l'esclusione dall'attività e l'eventuale avvio della procedura di stralcio tecnico.

6.12. Corso di approfondimento

- ¹ È rivolto ad arbitri che non hanno superato il test teorico nella DO o che, su indicazione della DSA e in base alle ispezioni, necessitano di un approfondimento in teoria. Esso ha luogo successivamente alla sessione primaverile delle DO.
- ² Il corso è obbligatorio e prevede un test teorico assistito ed un riesame dei temi trattati durante la DO. L'assenza a tale corso impone un test teorico di ripetizione nel corso della successiva DO.

6.13. Corso di perfezionamento

- ¹ È rivolto ad arbitri:
 - ^a che presentano particolari difficoltà di comprensione e di assimilazione di RG, direttive e disposizioni tecniche ed amministrative,
 - ^b segnalati per gravi errori tecnici o per mancanze legate alla professionalità arbitrale,
 - ^c che non hanno garantito una regolare presenza ai corsi di formazione continua.
- ² Il corso di perfezionamento ha luogo successivamente alla sessione autunnale delle DO.
- ³ Il corso è obbligatorio e può prevedere forme di sostegno pratico individualizzato. L'assenza a tale corso impone la partecipazione al successivo Corso di riqualifica.

6.14. Presenza ai corsi

- ¹ La presenza ai corsi ed ai test fisici obbligatori è regolata da principi di professionalità. Le disposizioni che seguono sono applicate a tutti i corsi (DO, Approfondimento, Perfezionamento, Riqualifica, Talenti, Debuttanti, Assistenti arbitri, corsi di recupero, Test fisico, corsi per istruttori, corsi per ispettori).
 - ^a Puntualità: di regola non viene tollerato alcun ritardo, giustificato o ingiustificato sull'orario d'inizio di un corso, e comunque mai superiore a 5 minuti.
 - ^b Pause: ogni corso prolungato (3 ore) deve prevedere in ogni caso una pausa intermedia di 15 minuti. Non è ammesso uno svolgimento senza pause oltre le 2 ore di corso.
 - ^c Termine del corso: l'orario di chiusura del corso è stabilito dal direttore del corso; di regola può essere anticipato di qualche minuto. Nessun partecipante può essere autorizzato ad abbandonare anticipatamente il corso.
 - ^d Validità del corso: un arbitro che giunge in ritardo (con o senza giustificazione) o che anticipa il termine del corso (generalmente per motivi di lavoro) deve obbligatoriamente partecipare al corso di recupero previsto, senza diritto di indennità di trasferta, per la durata stabilita dal direttore del corso ed in base alle lezioni da completare.
 - ^e Ripetuti ritardi o frequenza parziale dei corsi possono comportare la convocazione al corso di perfezionamento.



- f* Materiale: a tutti i corsi tecnici, gli arbitri devono essere in possesso delle più recenti edizioni delle regole e del regolamento di gioco. Tutte le circolari tecniche ed amministrative devono essere custodite accuratamente.
- ² Non sono di regola previste indennità per la partecipazione ai corsi obbligatori. È assicurato il rimborso per la trasferta, secondo le disposizioni dell'ASF.
- ³ Il segretariato FTC si occupa dell'allestimento delle liste di partecipazione ai corsi, ne dà informazione tempestiva ai rispettivi direttori dei corsi e consegna al termine di ogni seduta l'elenco esatto dei partecipanti.
- ⁴ Le comunicazioni relative alle presenze, rispettivamente a ritardi ingiustificati, assenze giustificate e non giustificate, sono raccolte dal segretariato FTC. Esse devono essere trasmesse tempestivamente ai responsabili dei Dicasteri Consulenza e Disciplina.

7. Settore pubbliche relazioni

- ¹ Il settore delle pubbliche relazioni si occupa:
 - a* della promozione dell'arbitraggio, attraverso iniziative e manifestazioni pubbliche, campagne di propaganda, informazioni via stampa;
 - b* del reclutamento di candidati all'arbitraggio;
 - c* di tutte le attività inerenti alla formazione e alla qualifica degli arbitri debuttanti;
 - d* del rapporto tra la DSA, il Comitato FTC e le altre sezioni della FTC;
 - e* delle relazioni con l'ASA Ticino;
 - f* delle relazioni con i mass-media;
 - g* della collaborazione con i club della FTC nell'ambito dell'istruzione, dell'aggiornamento e della consulenza sulle regole di gioco.
- ² Il capo dicastero Pubbliche relazioni presenta un preventivo di attività da sviluppare sull'arco della stagione. Egli collabora con l'omologo responsabile in seno alla FTC. In funzione dell'organizzazione di iniziative particolari, egli si affida alla cooperazione dell'ASA Ticino.
- ³ Il Fondo di formazione arbitri della FTC è uno strumento a disposizione della DSA e del Dicastero Pubbliche relazioni per la promozione della formazione arbitrale¹².

8. Settore Disciplinare e Consulenza

8.1. Dicastero Disciplina

- ¹ È responsabile delle questioni di ordine disciplinare relative ad arbitri, arbitri assistenti, istruttori-ispettori, in applicazione delle disposizioni ufficiali¹³.

8.2. Dicastero Consulenza

- ¹ La consulenza degli arbitri è assicurata dal dicastero composto da:
 - a* il capo consulenza, membro della DSA e responsabile del servizio;

¹² Si veda il "Regolamento del Fondo formazione arbitri FTC", ed. 2007

¹³ Si vedano il "Regolamento disciplinare della DSA" ed il relativo "Prontuario delle misure disciplinari", ed. 2011



- b* consulenti regionali per gli arbitri attivi;
- c* uno o più consulenti per gli arbitri debuttanti.
- ² Il capo consulenza organizza il servizio, distribuisce gli incarichi, richiede l'intervento dei consulenti regionali affidando loro mandati di assistenza, di indagine, di verifica nei confronti di singoli arbitri. Per gli arbitri debuttanti, coordina l'assistenza sin dalla segnalazione al corso di base.
- ³ I consulenti arbitri regionali operano in stretta collaborazione con il capo consulenza, nella più assoluta discrezione. Essi sono il tramite tra gli arbitri e la DSA. Si impegnano a conoscere personalmente i colleghi arbitri e ad intervenire in loro aiuto quando essi stessi lo richiedono oppure in base agli incarichi disposti dal capo consulenza.
- ⁴ I consulenti hanno il compito di assistere gli arbitri in caso di difficoltà o problemi di vario ordine (amministrativo, tecnico, disciplinare, di relazioni interpersonali ecc.) inerenti eventi o questioni sportive.
- ⁵ Il capo consulenza collabora strettamente con il Dicastero disciplina. Di regola, è incaricato di acquisire le informazioni relative a singoli casi disciplinari, in funzione della decisione disciplinare.
- ⁶ Egli si occupa delle richieste di congedo e dei casi di dimissioni, contattando gli arbitri direttamente. Formula le sue proposte alla DSA sia per le domande di congedo, sia per la procedura di dimissioni.
- ⁷ La consulenza per gli arbitri inseriti nel gruppo talenti è affidata al capo dicastero Formazione di base e dei talenti.

9. Disposizioni finali

- ¹ Casi particolari e speciali non contemplati dal presente Regolamento sono esaminati per la relativa decisione dalla DSA.
- ² Contro le decisioni della DSA rispetto alle sue mansioni descritte nel Regolamento amministrativo della Sezione arbitrale, è dato ricorso al Tribunale Sportivo della FTC. Ogni decisione deve contenere l'avvertimento relativo ai mezzi d'impugnazione.
- ³ Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente l'approvazione da parte del Comitato della FTC e dopo averne data informazione a tutte le persone interessate.

Il presente Regolamento è approvato dalla Direzione della Sezione arbitrale FTC

Giubiasco, 16 giugno 2011

il Presidente della DSA, Jean Claude Wüscher

il Segretario della DSA, Mauro Clerici

Ratifica del Comitato della Federazione Ticinese di Calcio

Giubiasco, 26 settembre 2011

il Presidente della FTC, avv. Luca Zorzi

il Segretario generale della FTC, Waldo Cavadini